SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 806-A)

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TARABINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, concernente la proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento della aliquota IVA sui fertilizzanti

---

Comunicata alla Presidenza il 15 luglio 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, della cui conversione si tratta, proroga al 31 dicembre 1977 l'aliquota agevolata dell'1 per cento dell'IVA sui fertilizzanti.

Giova ricordare che l'aliquota sui fertilizzanti venne fissata originariamente nella misura del 6 per cento (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), ridotta al 3 per cento con il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, e ulteriormente ridotta all'1 per cento con la legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La riduzione dell'aliquota all'1 per cento venne a scadere una prima volta il 30 giugno 1976; ma fu prorogata fino al 30 giugno 1977 con il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590. Il decreto-legge in esame dispone l'ulteriore proroga dell'aliquota dell'1 per cento fino al 31 dicembre 1977.

La proroga dell'agevolazione è giustificata dalla relazione ministeriale con il cattivo andamento dell'annata agraria e con l'esigenza di non comprimere il consumo dei fertilizzanti, in promettente fase di ascesa.

L'indicazione del minor introito di lire 25 miliardi in ragione d'anno, e quindi di lire 12,5 miliardi afferenti il secondo semestre dell'anno finanziario in corso, non è accompagnato da alcuna indicazione di copertura. A questo rilievo si potrà verosimilmente opporre, come è avvenuto in occasione della conversione del precedente, analogo decreto-legge, che la minore entrata è ipotetica, come essenzialmente dipendente dal grado di elasticità della domanda dei generi tassati e, quindi, della reazione del consumo al variare del prezzo: argomentazione questa formalmente accettabile anche se non del tutto convincente dal lato sostanziale.

Con le suesposte considerazioni si propone la conversione in legge del decreto.

TARABINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, concernente la proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti.

Decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 179 del 2 luglio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1977, il termine del 30 giugno 1977, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590, è prorogato al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO